

CONDIZIONI DI SERVIZIO BONIFICHE – Comune di Volpiano

Introduzione

Nella normativa italiana la prima disciplina specifica in materia di bonifica di siti inquinati è stata introdotta dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal successivo decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni). Attualmente è il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) a disciplinare, al titolo V della parte IV, l'istituto giuridico della bonifica ambientale. Si precisa che tutti gli articoli di legge citati nel seguito si intendono appartenenti al suddetto decreto. Sono in questa norma definite le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga» (art. 239). Con il termine “bonifica” si identifica la nozione di riparazione, miglioramento, ripristino del bene ambientale. La finalità riparatoria della disciplina avvicina quindi le disposizioni sulle bonifiche a quelle sul cosiddetto “danno ambientale”, che sono contenute nella parte sesta del D.Lgs. 152/2006. Infatti, entrambe le normative costituiscono attuazione della direttiva europea 2004/35/CE in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

1. Oggetto della bonifica: che cos'è la bonifica ambientale e cosa si deve bonificare? La bonifica ambientale può definirsi come l'insieme degli interventi che vengono messi in opera al fine di riparare le matrici ambientali compromesse da alterazioni chimico-fisiche causate dall'attività umana. Per definizione normativa la bonifica è “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)/Contaminazione (CSC)” (art. 240); essa implica un forte intreccio di tematiche ambientali, economiche e normative, che condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi e conseguentemente la loro attuazione: la fattibilità economica del risanamento si lega in maniera diretta alle possibilità di riuso di queste aree e quindi alla loro valorizzazione. La norma italiana si basa sui seguenti principi fondamentali:

- il principale soggetto obbligato alla bonifica è il responsabile dell'inquinamento, piuttosto che il proprietario del sito contaminato;
- l'obbligo della bonifica sussiste indipendentemente dalla data in cui l'inquinamento è stato causato;
- la bonifica potrà e dovrà essere attuata soltanto dopo la formale approvazione di un progetto da parte delle autorità competenti;
- alcune misure urgenti, interventi di messa in sicurezza d'emergenza, devono, in ogni caso, essere attuate immediatamente dal responsabile dell'inquinamento e/o dal proprietario del sito contaminato, senza la necessità di approvazione da parte delle autorità competenti.

Il D.Lgs. 152/2006 impone l'attività di bonifica solo sulle seguenti matrici ambientali: suolo, materiali da riporto, sottosuolo, acque sotterranee (art. 240, comma 1°, lett.a)). Le attività di bonifica si estendono anche “alle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti”. Sono pertanto escluse dal campo di applicazione delle procedure di bonifica: le acque superficiali e l'aria. Inoltre non si applicano le disposizioni normative sulla bonifica “all'abbandono di rifiuti”.

2. Quando si deve bonificare? Le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali stabilite nell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 il cui superamento rende obbligatoria la “caratterizzazione” del sito e “l'analisi di rischio sito specifica” al fine di individuare le CSR (concentrazioni soglia di rischio), cioè i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica (i cui

principi sono illustrati nell'Allegato 1 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06), il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Un sito è "potenzialmente contaminato" quando "uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC"; Un sito è "contaminato" quando "i valori delle CSR, determinati con l'applicazione della procedura di analisi del rischio di cui all'Allegato I alla parte quarta sulla base del piano di caratterizzazione, risultino superati"; Un sito è "non contaminato" quando "la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore alle CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore alle CSR" Per i terreni la norma prevede CSC diversificate in relazione alle tipologie di usi: (1) siti ad uso verde pubblico, privato (livelli più conservativi) e (2) siti ad uso commerciale e industriale (livelli più permissivi). Quindi la destinazione del sito rappresenta il discriminante. Per le acque sotterranee la norma prevede un'unica CSC. 3. La norma individua diverse tipologie di siti da bonificare? Quali sono le disposizioni per le aree in esercizio? • Sito: "area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali..." (art. 240, 1° comma) • Siti dismessi e siti con attività in esercizio (art. 239 e Allegato 3 al Titolo V) • Le aree militari (art. 241-bis) • I siti soggetti a sequestro (art. 247) • Le aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249) • I siti di interesse nazionale (S.I.N.) (art. 252) 5 • I siti nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (art. 252-bis) La normativa distingue tra siti dismessi (nei quali è cessata l'attività produttiva, art. 240, comma 1° lett. h)) e siti in esercizio (nei quali risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali, art. 240, comma 1°, lett. g)). Per i siti in esercizio il legislatore prevede una particolare disciplina (messa in sicurezza operativa). Invece l'art. 249 e l'Allegato 4 prevedono una apposita disciplina semplificata per le procedure di bonifica delle aree di ridotte dimensioni. Le procedure semplificate previste nell'Allegato 4 si applicano: 1. ai siti di ridotte dimensioni (quali ad esempio la rete di distribuzioni carburanti) 2. alle aree di superficie non superiore a 1.000 metri quadrati nel solo caso di inquinamento accidentale